DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850

L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di eta':

a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;

b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57. Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato. 2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

Versione in vigore dal 9 giugno 1987, non più in vigore dal 8 agosto 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220
Capo	II — Provvedimenti urgenti a favore del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia-1987/art-14-sostituzione-dell-articolo-11-della-legge-27-dicembre-1973-n-850/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it